

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(dott. Renato Armanaschi)



# COMUNE di TEMÙ<sup>®</sup> PROVINCIA DI BRESCIA

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° \_\_\_\_\_ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

La sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio tecnico, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.comune.temu.bs.it](http://www.comune.temu.bs.it)

Dalla residenza comunale, lì \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
(Katiuscia Massi)

N. 039 del Registro di Servizio

ORIGINALE  
 COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MARCONI E VIA BERTOLINI  
CODICE CUP G19J20000430002  
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CANTI COSTRUZIONI S.R.L. AL  
SUBAPPALTO DI PARTE DELLE LAVORAZIONI**

L'anno 2025 il giorno 06 del mese di Novembre

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line

**PREMESSO** che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo alla riqualificazione di Via Marconi e Via Bertolini, al fine di valorizzare il centro storico del Comune di Temù con posa di pavimentazione in porfido e selciato in pietra locale;

**VISTI E RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 04 del 17.02.2022 con la quale è stato conferito l' incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, nonché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016 relativamente ai lavori di riqualificazione di Via Marconi e Via Bertolini al Geom. Menici Massimiliano, titolare dello studio Art Design con sede in Temù (BS), Via Valenti n. 6;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 06.06.2022 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità relativo ai lavori di riqualificazione di Via Marconi e Via Bertolini redatto dal Geom. Menici Massimiliano, titolare dello studio Art Design, e comportante una spesa complessiva di Euro 150.000,00 di cui Euro 104.013,40 per la realizzazione dei lavori ed Euro 45.986,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 31.08.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione di Via Marconi e Via Bertolini redatto dal Geom. Menici Massimiliano, titolare dello studio Art Design, e comportante una spesa complessiva di Euro 185.000,00 di cui Euro 118.252,02 per lavori e Euro 66.747,98 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- la determinazione di conclusione positiva del procedimento (autorizzazione edilizia) della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14-bis, c. 2 della legge 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona, per l'esame e l'approvazione della "RIQUALIFICAZIONE VIA BERTOLINI - VIA MARCONI NEL COMUNE DI TEMÙ" svoltasi in data 12/09/2023;

**DATO ATTO** che l'intervento risulta in parte finanziato con fondi Regionali (per Euro 150.000,00) a valere sul Piano Lombardia di cui alla L.R. 9/2020;

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 05 del 17/04/2025 con la quale veniva indetta gara d'appalto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a del D.lgs. n.36/2023, mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, tramite piattaforma d'aggregazione Sintel di Regione Lombardia, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 10 del 22.05.2025 con la quale si sono aggiudicati i lavori di riqualificazione della Via Bertolini e Via Marconi alla ditta Canti Costruzioni S.r.l. con sede in Via Rassiche n. 5 a Edolo (BS);

**VISTA** la nota pervenuta agli atti del comune con la quale la ditta Canti Costruzioni Srl con sede in Edolo (BS) chiede l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere (opere di posa pavimentazione porfido e ciottoli) alla ditta PMS di Joud Khalid con sede in Costa Volpino (BG) per un importo di Euro 9.360,00 oltre IVA di legge comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;

**VISTO** che il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 119 del nuovo D.lgs. 36/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 119 del Decreto sopra citato comma 2 che recita:

2. *Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate... omissis;*

**VERIFICATO** che:

- le opere per le quali si richiede il subappalto alla ditta PMS di Joud Khalid con sede in Costa Volpino (BG) ammontano ad Euro 9.360,00 oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;
- i documenti allegati alla richiesta di subappalto sono conformi alla normativa;

**RITENUTO** di dover autorizzare il subappalto richiesto per l'importo di Euro 9.360,00 oltre IVA di legge;

**ACCERTATO** dunque che l'importo complessivo delle opere subappaltate, ammonta ad Euro 9.360,00 oltre IVA di legge e quindi contenuto entro il limite massimo del 50% previsto;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

**RICHIAMATA** la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 96 del 16.09.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Temù il geom. Katiuscia Massi;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 83 del 04.01.2023 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;

**VISTO** il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

## **DETERMINA**

1. **Di AUTORIZZARE**, per le motivazioni ed in forza delle disposizioni in premessa, la ditta Canti Costruzioni Srl con sede in Edolo (BS) appaltatrice dei lavori in premessa descritti, a subappaltare alla ditta PMS di Joud Khalid con sede in Costa Volpino (BG) in Via Benedetto Croce n. 11 parte delle opere per un importo di Euro 9.360,00 oltre IVA di legge alle condizioni di cui ai successivi punti:

- *Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, completo dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.*
- *L'impresa subappaltatrice deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*
- *L'impresa subappaltatrice, per tramite dell'appaltatore, deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.*

2. **DI DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto, verrà sospesa qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società e/o imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti "sensibili". Le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai sub contraenti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società e/o imprese interessate di cui al punto precedente.

3. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione d'impegni di spesa a carico del bilancio del Comune.

4. **Di pubblicare** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Albo on line Comunale sul sito internet [www.comune.temu.bs.it](http://www.comune.temu.bs.it)

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Katiuscia Massi)